

R.G. n. 2/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ASTI

N. 27/2024 Sent.  
N. 569/2024 Cron.  
N. 28/2024 Rep.  
N. 13/2024 L.G. L. Cont.  
12/2024 L. Cont.

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice rel.
dott. Andrea Carena	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Nosenzo Dani**, nato ad Asti il 9.3.1962 (C.F. NSNDNA62C09A479F) e **Petrocelli Rita**, nata a Montegrosso d'Asti il 10.4.1973 (C.F. PTRRTI73D50F527J), entrambi residenti in Asti, corso Venezia n. 82, coniugi, conviventi, elettivamente domiciliati in Torino, via Camandona n. 1, presso lo studio degli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, che li rappresentano e difendono come da procura in atti, con l'ausilio del dott. Giovanni Imberti, nominato Organismo di Composizione della Crisi,

\*\*\*

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata nei propri confronti dai sig.ri Dani Nosenzo e Rita Petrocelli;  
vista la memoria autorizzata depositata in data 20.3.2024;  
esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che è stata allegata al ricorso la relazione redatta dall'O.C.C. dott. Imberti;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti;

considerato che i ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto: i) la società Nuova Sife s.n.c., di cui sono stati entrambi soci amministratori, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 26.11.2014; ii) la ditta individuale "Nosenzo Dani", partita IVA 01646720050, con la quale il sig. Nosenzo aveva intrapreso l'attività di agente di commercio in data 3.5.2018, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10/10/2019; iii) la ditta individuale "Nosenzo Dani", partita IVA 01679830057, avente ad oggetto l'attività di agente di commercio di bevande e generi alimentari, pur essendo tuttora iscritta nel registro delle imprese, risulta formalmente inattiva dall'8.9.2020 e non avere di fatto mai operato alla luce delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi effettuate dall'O.C.C.; iv) entrambi i ricorrenti svolgono attualmente attività di lavoro subordinato;

che il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII in quanto a fronte di passività pari complessivamente ad € 701.090,50 per la massa Nosenzo Dani e ad € 629.915,36 per la massa Petrocelli Rita, i ricorrenti non risultano titolari di redditi o beni patrimoniali sufficienti a far fronte a tali obbligazioni nei successivi dodici mesi;

che, infatti, il sig. Nosenzo, oltre a percepire uno stipendio mensile pari a € 2.258,24 (oltre alla tredicesima), era proprietario di un complesso immobiliare aggiudicato al prezzo di € 105.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. 24/2012 R.G.E. tuttora pendente ed è intestatario di due

terreni, del valore complessivo stimato dall'O.C.C. pari a € 2.900,00, oltre che di due veicoli di modesto valore;

che la sig.ra Petrocelli percepisce uno stipendio mensile pari a € 1.269,77 (oltre alla tredicesima) ed è proprietaria di un autoveicolo di esiguo valore, oltre a essere titolare di un fondo previdenza per sua natura impignorabile;

che la relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Imberti, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla idoneità della documentazione depositata a corredo della domanda ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura;

che alla luce del sopravvenuto decesso dei genitori del sig. Nosenzo, di cui i ricorrenti hanno dato atto con la memoria integrativa autorizzata del 20.3.2024, risultano superati i rilievi formulati dall'O.C.C. in merito all'inclusione, tra le spese di mantenimento del nucleo familiare, delle somme destinate a integrare la retta per il ricovero in RSA degli stessi;

che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII);

che la liquidazione deve riguardare l'intero patrimonio dei debitori e devono pertanto essere ricompresi anche i veicoli di proprietà dei medesimi, come individuati nella relazione dell'O.C.C.;

che, peraltro, vista la richiesta formulata dai ricorrenti e considerato che, ai sensi dell'art 270 comma 1 lett. e) il Tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare i

ricorrenti a utilizzare l'autoveicolo Volkswagen Polo di proprietà della sig.ra Petrocelli, per consentire a quest'ultima di recarsi al lavoro e ai fini degli spostamenti famigliari essenziali;

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;

che appare, peraltro, opportuno precisare come l'improcedibilità in questione riguardi anche la procedura esecutiva immobiliare n. 24/2012 R.G.E., essendo quest'ultima tuttora in corso (dovendo in particolare essere ancora fissata l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione) secondo quanto riferito dai ricorrenti con la memoria integrativa;

che, pertanto, pur rimanendo fermo il trasferimento degli immobili già disposto in quella sede, in virtù del principio dell'intangibilità dell'aggiudicazione ex art. 187 bis disp. att. c.p.c., il ricavato della vendita (al netto esclusivamente delle spese di procedura e del compenso in prededuzione degli ausiliari del giudice) dovrà essere devoluto alla procedura di liquidazione controllata per essere in quest'ultima distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso e rispettando le relative cause di prelazione (anche per quanto riguarda il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario ex art. 41 TUB, che costituisce com'è noto un'attribuzione meramente provvisoria);

che l'apertura della liquidazione controllata comporta, inoltre, l'inefficacia di eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, con la conseguenza che deve ravvisarsi la sopravvenuta inefficacia anche delle cessioni del quinto dello stipendio effettuate dai ricorrenti nell'ambito di contratti di finanziamento;

che la collocazione del compenso dei legali dei ricorrenti ((che, contrariamente al consolidato orientamento di questo Tribunale, nel ricorso è stato proposto in prededuzione) sarà invece oggetto di decisione in sede di formazione dello stato passivo;

che ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di

**Nosenzo Dani**, nato ad Asti il 9.3.1962 (C.F. NSNDNA62C09A479F)

e

**Petrocelli Rita**, nata a Montegrosso d'Asti il 10.4.1973 (C.F. PTRRTI73D50F527J), entrambi residenti in Asti, corso Venezia n. 82;

NOMINA

giudice delegato il dott. Marco Bottallo;

NOMINA

liquidatore il dott. Giovanni Imberti, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

ORDINA

al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità,

TRIBUNALE DI ASTI  
Depositato in Cancelleria  
il Funzionario, il \_\_\_\_\_

devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti a utilizzare il veicolo Volkswagen Polo, meglio individuato in atti;

DISPONE

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) nonché la pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

ORDINA

al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;


MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 2.5.2024


Il Giudice Estensore

Marco Bottallo



Il Presidente

Paolo Rampini



**TRIBUNALE di ASTI**  
**Depositato in Cancelleria**  
Il Funzionario, il 3/5/2024

